

La disciplina PAI per le aziende agricole ricadenti in aree di pericolosità idraulica Hi4

martedì 8 maggio 2018
CAGLIARI

ARTICOLO 27 bis

Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)

Articolo introdotto con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018



Genesi e sviluppo del processo partecipato di formazione della norma

11 maggio 2015 Facendo seguito a segnalazioni e impulsi provenienti dalle realtà locali, il Distretto Idrografico convoca un tavolo tecnico per esame delle problematiche inerenti alle attività agricole (convocati assessorato AGRICOLTURA – EE.LL.- LAORE – LL.PP. ex GG.CC)



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna

Prot. n. DG Agenzia Regionale Distretto Idrografico
Prot. Uscita del 11/05/2015
nr. **0005184**
Classifica XIII.11.2.Fasc. 17 – 2013
01 – 06 – 00



Classifica: XIII.11.2
Fascicolo: Direttiva Alluvione: Piano di gestione rischio alluvione

11 MAG. 2015
Cagliari,

TRASMESSA VIA PEC

- > Assessorato dell'agricoltura e riforma pastorale
Direzione Generale dell'agricoltura e riforma pastorale
agricoltura@pec.regione.sardegna.it
- > Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia
urbanistica@pec.regione.sardegna.it
- > Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo
agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE)
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it



Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole

04 giugno 2015 LAORE invia un primo contributo segnalando le principali problematiche, anche legate alle difficoltà di spesa dei fondi del PSR (piano sviluppo rurale) per le aziende agricole ricadenti in Hi4

Laore <small>Agenzia regionale pro sviluppo in agricoltura Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura</small>	Regione Autonoma della Sardegna DG Agenzia Regionale Distretto Idrografico Prot. Entrata del 08/06/2015 nr. 0006261 Classifica XIII.11.2.Fasc. 17 - 2013 01-06-00 	 <small>REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</small>
Prot. n°	0017440, 15	Cagliari, 04/06/2015
		Ing. Marco Melis Presidenza - Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni via Mameli, 88 - 09123 Cagliari mamelis@regione.sardegna.it
Oggetto:	Tavolo tecnico: DIRETTIVA ALLUVIONE - PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONE, trasmissione bozza di relazione preliminare	

Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole

9 febbraio 2015 incontro in loco presso il Comune di Uta, con gli Amministratori locali e ufficio tecnico per sopralluogo, esame ed illustrazione delle problematiche delle aree agricole sul Cixerri





30 marzo 2015 il comune di Uta, in qualità di rappresentante di altri comuni della bassa valle del Fluminimannu, invia un contributo in merito alla problematica delle aziende agricole ricadenti in Hi4



Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole


Studio Tecnico Agrario
 Dott. Federico Corradi Agnolone
 Via. Du. Palmisani 27/D - 09100 Uta (CA)
 Tel. 0702187470 E-mail: tecnico@studiointerreg.it


Comune di UTA
 SETTORE URBANISTICO,
 ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI
 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 COMMERCIO, TRASPORTI E VIABILITA'



Analisi delle tipologie edilizie atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture realizzate e realizzabili dalle imprese agricole operanti nell'agro comunale e ricadenti in aree potenzialmente esondabili così come individuate dal PSFF

Oggetto
ESEMPIO RICOVERO MACCHINE CON ZOCCOLO IN PANNELLI GRIGLIATI



Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole




Comune di
UTA

SETTORE URBANISTICA,
 ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI
 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
 COMMERCIO, TRASPORTI E VIABILITA'

Analisi delle tipologie edilizie atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture realizzate e realizzabili dalle imprese agricole operanti nell'agro comunale e ricadenti in aree potenzialmente esondabili così come individuate dal PSFF

Oggetto

ESEMPIO TUNNEL PER LA SEMIFORZATURA CON APERTURE MANUALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le recenti modifiche alle norme del PAI

Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole




Comune di
UTA

**SETTORE URBANISTICA,
 ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI,
 SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
 COMMERCIO, TRASPORTI E VIABILITA'**

*Analisi delle tipologie edilizie atte
 a ridurre la vulnerabilità delle
 strutture realizzate e realizzabili
 dalle imprese agricole operanti
 nell'agro comunale e ricadenti in
 aree potenzialmente esondabili
 così come individuate dal PSFF*

Oggetto

**ESEMPIO SERRA-TUNNEL PER
 LA SEMIFORZATURA
 CON APERTURE BASCULANTI**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le recenti modifiche alle norme del PAI

Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole

2 agosto 2016 il Comitato istituzionale su proposta dell'assessore dell'agricoltura Falchi, ritiene necessario che gli uffici della DG ADIS rivedano/integrino le NTA del PAI per le aree agricole

17 ottobre 2016 il Comune di Oristano convoca un incontro con ADIS e con i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori per segnalare le criticità derivanti dalle norme PAI (art 27) per le aree Hi4

23 novembre 2016 il DG ADIS, ottemperando a quanto richiesto dal Comitato nella seduta del 2 agosto 2016, illustra al Comitato istituzionale della Autorità di Bacino una “*informativa in merito all’attuazione della disciplina PAI nelle aree agricole caratterizzate da pericolosità idraulica Hi4 e Hi3*” e fornisce una prima ipotesi di modifica normativa. In quella sede l'assessore dell'agricoltura Falchi comunica che farà verificare la proposta di ADIS dai propri uffici e l'assessore Spano chiede che la ipotesi normativa sia condivisa con i colleghi della DG Prot Civile

1 dicembre 2016 il Comune di Oristano, facendo seguito alla riunione del 17 ottobre 2016, invia un documento a firma dell'Ordine degli Agronomi

1 dicembre 2016 nel corso di specifico incontro presso gli uffici della DG Prot Civile viene condiviso un testo di modifica normativa del PAI mediante la introduzione dell'articolo 27 bis “*Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)*”

3 aprile 2017 è inviata alla segreteria dell'Assessorato dei Lavori Pubblici la versione delle modifiche NA del PAI condivisa con la DG della Protezione Civile



Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole

- **1 dicembre 2016** il Comune di Oristano, facendo seguito alla riunione del 17 ottobre 2016, invia un documento a firma dell'Ordine degli Agronomi



ORDINE DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Sant'Efisio n. 2- 09170 Oristano
TEL +393208046130
Mail: ordagro@tiscali.it
Mail PEC: protocollo.odaf.oristano@consipec.it

Fin dall'antichità, si è intervenuti sul tessuto naturale perfluviale cercando di

DOVE e CHI - AMBITO DI APPLICAZIONE e SOGGETTI INTERESSATI

1. All'interno delle zone perimetrate per pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) è consentito, in coerenza con le finalità e i principi generali stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 e in considerazione degli aspetti socio-economici, lo svolgimento delle attività e la realizzazione di fabbricati e di impianti delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali senza aumento del rischio, ad eccezione dell'eventuale incremento intrinsecamente connesso a tali attività ed impianti

ESCLUSIONI

10. Sono esclusi dalle previsioni di cui al comma 1 i Comuni che non abbiano predisposto i piani comunali di protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”

2. Dalle previsioni del comma 1 sono escluse le fasce della profondità di 50 metri dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua.

ATTIVITA' CONSENTITE (Consapevolezza della pericolosità e rischio e consenso controllato/consapevole)

3. Nelle aree di cui al comma 1, sono permesse le attività delle aziende agricole, zootecniche e selvicolturali e la realizzazione dei fabbricati e degli impianti connessi alla loro conduzione e alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, purchè in condizioni di massima sicurezza idraulica possibile, previa presentazione da parte del proponente di studio di compatibilità e di sicurezza idraulica.

CONDIZIONI

Fabbricati e impianti sono realizzabili, compatibilmente con le esigenze aziendali, purchè si dimostri:

-che non siano localizzabili, nell'ambito dell'azienda, esternamente alle aree di pericolosità molto elevata (Hi4) (di contro gli edifici dell'azienda non possono essere localizzati se non in Hi4 - non presenza di alternative all'edificazione in Hi4);

- il rispetto delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per gli aspetti legati alla manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura e al mantenimento delle condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

STUDIO di COMPATIBILITA' E SICUREZZA IDRAULICA

5. Lo studio di compatibilità e di sicurezza idraulica, inoltre, individua gli interventi di adeguamento e di realizzazione delle misure di protezione locale ed individuale, la dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati e seminterrati eventualmente esistenti nell'azienda e le altre misure di autoprotezione individuale, comprese quelle per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena. Nello studio sono anche ricomprese le misure strutturali e non strutturali atte alla gestione del rischio, comprese le regole comportamentali e gestionali da tenere in occasione di eventi alluvionali e di allerte per rischio idrogeologico e/o idraulico, anche identificando luoghi sicuri per le persone posti al di sopra della piena con tempo di ritorno pari a 500 anni. In caso di emanazione di avviso di elevata criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico (allerta rossa) sono vietate le attività lavorative dell'azienda, salvo quelle strettamente necessarie per la sanità animale.

Studio di compatibilità e sicurezza idraulica:

- Chi lo redige e presenta: il proponente l'intervento ai sensi dell'art.24 NA PAI (firma ingegnere e geologo);
- Chi lo riceve: il Comune (L.R.33/2014) o ADIS (L.R.33/2014)
- Chi lo approva: il Comune (L.R.33/2014) o ADIS (L.R.33/2014)

Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole

STUDIO di COMPATIBILITA' e SICUREZZA IDRAULICA

Lo studio di compatibilità e di sicurezza idraulica, oltre i contenuti di cui all'art.24 delle NA del PAI, individua (contiene) inoltre:

- gli interventi di adeguamento e di realizzazione delle misure di protezione locale ed individuale;
- la dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati e seminterrati eventualmente esistenti nell'azienda;
- le altre misure di autoprotezione individuale, comprese quelle per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena.

PARTICOLARITA' DELLO STUDIO:

- sono anche ricomprese le misure strutturali e non strutturali atte alla gestione del rischio, comprese le regole comportamentali e gestionali da tenere in occasione di eventi alluvionali e di allerte per rischio idrogeologico e/o idraulico, anche identificando luoghi sicuri per le persone posti al di sopra della piena con tempo di ritorno pari a 500 anni.

DIVIETI NELL'EVENIENZA DI ALLERTA ROSSA

In caso di emanazione di avviso di elevata criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico (**allerta rossa**) sono vietate le attività lavorative dell'azienda, salvo quelle strettamente necessarie per la sanità animale.

Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole

STUDIO di COMPATIBILITA' E SICUREZZA IDRAULICA

6. Al fine di limitare al massimo gli ostacoli per il deflusso della piena, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti per le zone agricole, i fabbricati e impianti di cui ai commi precedenti non possono eccedere la superficie coperta massima pari a 1500 mq nel caso di superficie aziendale superiore ai 100 ettari e pari a 1000 mq in tutti gli altri casi. Da tali limiti sono escluse le serre e gli altri sistemi di protezione delle colture. E', inoltre, sempre vietato realizzare nuovi edifici a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e punti di ristoro nonché effettuare mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per adibirli a tali funzioni.

LIMITI EDIFICATORI per i fabbricati e gli impianti, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti (volti a limitare al massimo gli ostacoli al deflusso idrico in caso di evento alluvionale):

- Superficie aziendale \leq 100 Ha → Superficie coperta massima = 1.000 mq
- Superficie aziendale $>$ 100 Ha → Superficie coperta massima = 1.500 mq

ECCEZIONI AI LIMITI EDIFICATORI

- Serre e altro sistemi di protezione delle colture

DIVIETO ASSOLUTO (inerente ad altre destinazione d'uso)

Realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e punti di ristoro nonché effettuare mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per adibirli a tali funzioni

Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole

STUDIO di COMPATIBILITA' E SICUREZZA IDRAULICA

7. Le nuove costruzioni e gli incrementi di volume o di superficie utile sono consentiti a condizione che siano realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote superiori a quelle della piena con tempo di ritorno pari a 100 anni, comprese le vie d'accesso, prevedendo idonee opere d'arte per renderle pervie. Sono escluse dall'obbligo della sopraelevazione le strutture per il ricovero e la custodia di attrezzi e macchinari e le serre purchè siano realizzate con sistemi costruttivi pervi che consentano, per quanto possibile, il massimo deflusso delle acque, siano orientate e distanziate opportunamente in direzione parallela alla corrente prevalente e interrotte da idonei varchi trasversali al massimo ogni 75 metri.


CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE (tipologiche) delle nuove costruzioni e degli incrementi di volume o superficie utile:

- per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna,
- e comunque a quote superiori a quelle della piena con $Tr = 100$ anni
(comprese le vie d'accesso, prevedendo idonee opere d'arte per renderle pervie)


ESCLUSIONI dall'obbligo di sopraelevazione:

- le strutture per il ricovero e la custodia di attrezzi e macchinari;
- le serre purché:
 - siano realizzate con sistemi costruttivi pervi che consentano, per quanto possibile, il massimo deflusso delle acque
 - siano orientate e distanziate opportunamente in direzione parallela alla corrente prevalente;
 - interrotte da idonei varchi trasversali al massimo ogni 75 m.

Articolo 27 bis – attività delle aziende agricole



8. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 8, in sede di rilascio di titolo abilitativo il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a risarcimenti e rimborsi nel caso di allerte e nel caso di eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
9. I comuni sono obbligati ad adeguare i piani di protezione civile per tenere conto di tali aziende ubicate in aree di pericolosità molto elevata (Hi4).
10. Sono esclusi dalle previsioni di cui al comma 1 i Comuni che non abbiano predisposto i piani comunali di protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "*Codice della Protezione Civile*"



Cerca nel sito



PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLE ALLUVIONI

Il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 è finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla salute umana, sull'ambiente e sulla società derivanti dalle alluvioni. Esso individua interventi strutturali e misure non strutturali che devono essere realizzate nell'arco temporale di 6 anni, al termine del quale il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento.

Notizie

INCONTRO INFORMATIVO SUL PGRA ALLA FIERA DI CAGLIARI IL 27 APRILE 2016 ALLE ORE 10.00

PUBBLICATA LA GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL PGRA AGGIORNATA

PUBBLICATA LA DICHIARAZIONE DI SINTESI DEL PROCEDIMENTO DI VAS

ARTICOLO 27bis *Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)*

1.All'interno delle zone perimetrate per pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) è consentito, in coerenza con le finalità e i principi generali stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 e in considerazione degli aspetti socio-economici, lo svolgimento delle attività e la realizzazione di fabbricati e di impianti delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali senza aumento del rischio, ad eccezione dell'eventuale incremento intrinsecamente connesso a tali attività ed impianti.

2.Dalle previsioni del comma 1 sono escluse le fasce della profondità di 50 metri dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua.

3.Nelle aree di cui al comma 1 sono permesse le attività delle aziende agricole, zootecniche e selvicolturali e la realizzazione dei fabbricati e degli impianti connessi alla loro conduzione e alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, purchè in condizioni di massima sicurezza idraulica possibile, previa presentazione da parte del proponente di studio di compatibilità e di sicurezza idraulica.

4.Lo studio di compatibilità e di sicurezza idraulica è redatto con i contenuti dell'articolo 24 e identifica, altresì, le adeguate misure e gli interventi per limitare la vulnerabilità degli edifici e dei manufatti e per consentire la tutela della pubblica incolumità. I fabbricati e gli impianti sono realizzabili qualora, compatibilmente con le esigenze aziendali, non siano localizzabili nell'ambito dell'azienda esternamente alle aree di pericolosità molto elevata (Hi4) e sia dimostrato il rispetto delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per gli aspetti legati alla manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura e al mantenimento delle condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

ARTICOLO 27bis *Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)*

5. Lo studio di compatibilità e di sicurezza idraulica, inoltre, individua gli interventi di adeguamento e di realizzazione delle misure di protezione locale ed individuale, la dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati e seminterrati eventualmente esistenti nell'azienda e le altre misure di autoprotezione individuale, comprese quelle per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena. Nello studio sono anche ricomprese le misure strutturali e non strutturali atte alla gestione del rischio, comprese le regole comportamentali e gestionali da tenere in occasione di eventi alluvionali e di allerte per rischio idrogeologico e/o idraulico, anche identificando luoghi sicuri per le persone posti al di sopra della piena con tempo di ritorno pari a 500 anni. In caso di emanazione di avviso di elevata criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico (allerta rossa) sono vietate le attività lavorative dell'azienda, salvo quelle strettamente necessarie per la sanità animale.

6. Al fine di limitare al massimo gli ostacoli per il deflusso della piena, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti per le zone agricole, i fabbricati e impianti di cui ai commi precedenti non possono eccedere la superficie coperta massima pari a 1500 mq nel caso di superficie aziendale superiore ai 100 ettari e pari a 1000 mq in tutti gli altri casi. Da tali limiti sono escluse le serre e gli altri sistemi di protezione delle colture. E', inoltre, sempre vietato realizzare nuovi edifici a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e punti di ristoro nonché effettuare mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per adibirli a tali funzioni.

7. Le nuove costruzioni e gli incrementi di volume o di superficie utile sono consentiti a condizione che siano realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote superiori a quelle della piena con tempo di ritorno pari a 100 anni, comprese le vie d'accesso, prevedendo idonee opere d'arte per renderle pervie. Sono escluse dall'obbligo della sopraelevazione le strutture per il ricovero e la custodia di attrezzi e macchinari e le serre purchè siano realizzate con sistemi costruttivi pervi che consentano, per quanto possibile, il massimo deflusso delle acque, siano orientate e distanziate opportunamente in direzione parallela alla corrente prevalente e interrotte da idonei varchi trasversali al massimo ogni 75 metri.

ARTICOLO 27bis *Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)*

8. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 8, in sede di rilascio di titolo abilitativo il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a risarcimenti e rimborsi nel caso di allerte e nel caso di eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

9. I comuni sono obbligati ad adeguare i piani di protezione civile per tenere conto di tali aziende ubicate in aree di pericolosità molto elevata (Hi4).

10. Sono esclusi dalle previsioni di cui al comma 1 i Comuni che non abbiano predisposto i piani comunali di protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "*Codice della Protezione Civile*"

Articolo introdotto con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018